



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

PROT. 0001447/2014

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di " COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DA 8 SEZIONI DI SCUOLA PER L'INFANZIA". (CUP: G24B13000030006 - CIG:5390555AB3). **Chiarimenti**

Sono pervenuti a questa stazione appaltante alcuni quesiti relativi alla interpretazione del bando di gara della procedura in oggetto.

Di seguito si riportano i chiarimenti dovuti :

1. Il soggetto progettista indicato e/o associato deve aver espletato nei ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando servizi di progettazione (sia progettazione definitiva e/o esecutiva) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle destinazioni funzionali e/o complementari e/o integrati a cui si riferisce il servizio così indicato nella rettifica al bando di gara pubblicato in data 24\10\2013.

A tal riguardo si chiarisce che il requisito richiesto fa riferimento alla somma di lavori a cui il servizio si riferisce e che può essere soddisfatto dai professionisti di cui all'art. 90 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti l'art. 37 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che l'RTP può essere sia verticale che orizzontale così come disposto dal comma 3 e difatti anche misto come chiarito anche dall'AVCP nella sua determinazione n. 5 del 27/07/2010 al paragrafo 2.3. Pertanto il requisito, in questo caso, secondo il combinato disposto dall'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, può essere soddisfatto cumulativamente da tutti i soggetti costituiti l'RTP sia in modo verticale che in modo orizzontale purché la mandataria abbia una percentuale maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nello specifico il bando di gara non richiede per la mandataria nessun percentuale minima degli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla gara i requisiti del "progettista" devono essere dimostrabili secondo le modalità previste dall'art. 253, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui i professionisti abbiano partecipato a progettazione definitiva e/o esecutiva relative a lavori di cui alle destinazioni funzionali previste dalla rettifica al disciplinare della presente gara in pregressi raggruppamenti di professionisti, è

importante che sia dimostrata la parte del servizio svolta nelle misure (quantità di lavori progettati) che servono al raggiungimento del requisito previsto dalla legge di gara.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti previsti dall'art. 90, comma 1, lettera g), del Codice, devono prevedere, **a pena di esclusione**, quale progettista la presenza di un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

Inoltre, considerato che la legge di gara contempla la presentazione del Progetto Definitivo, redatto secondo quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 207/2010, è necessario che questo sia corredato della apposita relazione geologica di progetto definitivo e che la stessa, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., non è sub appaltabile; pertanto è fatto obbligo all'Offerente indicare e/o associare il professionista geologo.

Inoltre ed in virtù di quanto stabilito dall'articolo 92, comma 6, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione, devono comunque possedere i requisiti del "progettista" secondo quanto previsto dalla legge di gara, ovvero devono associare od indicare in sede di offerta un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Per destinazione funzionale "**Organismi edilizi per l'istruzione**" si intendono lavori progettati (progetto definitivo e/o esecutivo) relativi a quelli indicati dalla tabella n. 1 della Deliberazione n. 5/2010 dell'AVCP: asili nido, scuole materna, elementare e media, licei, istituti per la scuola superiore, conservatorio musicale, università e più in generale strutture edilizie in cui si svolgono attività didattiche con aule, laboratori ecc. Pertanto non sono assimilabili a tali organismi ospedali e palazzi non destinati ad attività didattiche che secondo la tabella sopra menzionata ricadono in altre destinazioni funzionali.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti del servizio di progettazione (sia progettazione definitiva e/o esecutiva) si può fare riferimento sia a lavori relativi a nuove costruzioni che a lavori di manutenzione purché appartengano ad ognuna delle destinazioni funzionali e/o complementari e/o integrati previsti dalla legge di gara. Importante è che tali requisiti si evincano con chiarezza nell'istanza di partecipazione e nel curriculum allegato e siano successivamente dimostrabili al fine di quanto disposto dall'articolo 48 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.iii.

2. La legge di gara al punto B.1) dell'offerta economica non prevede nessun ribasso massimo per il tempo di esecuzione dei lavori. Fermo restando quanto sopra indicato, la stazione appaltante è obbligata a valutare la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli articoli 86, 87, 88 del D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
3. L'articolo 61, comma 2, D.P.R 207/2010 abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di classifica I il limite di importo è 258.000,00 € che incrementato del quinto si eleva a 309.600,00 €. Nel caso della gara in oggetto ed avendo in conto la fungibilità della categoria OG11 a fronte delle categorie OS28 ed OS30 (D.P.R 207/2010, art. 79, comma 16), l'importo dei lavori da eseguire in OG11 è di 422.000,00 €; pertanto è necessaria la qualificazione nella categoria II. Se invece l'impresa intende subappaltare le lavorazioni di cui all'OG 11 nel limite massimo del 30%, così come disposto dalla legge di gara e dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari, l'importo della presente lavorazione diviene di 295.400,00 €. Pertanto ne consegue che l'impresa qualificata in OG 11, classifica I, è abilitata ad eseguire direttamente le lavorazioni previste dalla legge di gara, purché in sede di gara dichiarare di voler ricorrere al subappalto nel limite del 30% e siano rispettati i vincoli imposti dall'art. 92, comma 7, del D.P.R 207/2010.

4. Per quanto riguarda il subappalto delle categorie specializzate (strutture, impianti ed opere speciali: in acronimo SIOS), in virtù di quanto disposto con l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, è intervenuta la reviviscenza degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del Regolamento 207/2010 (già annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280). Infatti l'ultimo periodo del mentovato art. 3, comma 9, testualmente dispone che: *“Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”*. Pertanto, nel caso che qui ci occupa, il limite del 30% riferito alla quota subappaltabile delle categorie prevalente e specializzate, così come individuate dalla legge di gara, resta inalterato e pienamente operativo.
5. Per un mero errore di trascrizione la tabella di cui alla pagina 12 del Disciplinare di gara è così modificata:

I	QP Fabbisogno specifico di Energia Primaria per riscaldamento ed ACS (invernale) / superficie riscaldata (MJ/mq)	6
II	QPrinn% Contributo percentuale rinnovabili (ad esclusione fotovoltaico) su Energia Primaria per riscaldamento ed ACS (invernale) (%)	4

Pertanto resta inteso che per il criterio A.1.2 “Incidenza rinnovabili su energia primaria”, a cui la tabella sopra riportata fa riferimento, il punteggio massimo attribuibile è 10.

6. Nell'allegato 1 - “Allegato Energetico” al Disciplinare di Gara tra i parametri climatici della località è stata erroneamente indicata la zona climatica “E” come zona climatica in cui ricade l'opera. Pertanto, la zona climatica corretta è “D” e pertanto il periodo di riscaldamento previsto per legge va dal 01/11 al 15/04.

Tito li 05\02\2014

**Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nicola C. SCAVONE**